



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
Ente Pubblico Economico Strumentale della Regione Calabria

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 45 del 17 settembre 2021**

**OGGETTO: atto di designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.**



## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI AZIENDA CALABRIA LAVORO**

**VISTA** la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008;

**VISTO** il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;

**VISTA** la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023", pubblicata sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale n. 44 del 30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022;

**VISTO** il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

**PREMESSO** che il regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

**PRESO ATTO** che il suddetto Regolamento prevede:

- ai sensi dell'art 37, par.1, lett. a, l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD "*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*";
- ai sensi dell'art. 37, par. 6) il RPD "*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*";
- ai sensi dell'art. 37, par. 5) il RPD deve essere individuato "*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.*";

### **CONSIDERATO CHE**

- Azienda Calabria Lavoro è tenuta alla designazione obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati (RPD), rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del sopradetto GDPR;
- resta in capo al legale rappresentante dell'ente, in qualità di Commissario Straordinario la titolarità e responsabilità del trattamento;

### **ATTESO CHE:**

- con Decreto del Direttore Generale di Azienda n. 76 del 01 ottobre 2018, il dott. Italo Taverniti, dipendente di Azienda Calabria Lavoro, è stato nominato responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) di Azienda Calabria Lavoro;
- con nota acquisita al protocollo di Azienda al n. 5812 del 20/11/19, il dott. Italo Taverniti, ha rassegnato le proprie dimissioni, comunicando la propria assunzione presso il Consiglio regionale della Calabria;

**RILEVATO**, pertanto, necessario procedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'ente;



**CONSIDERTO** che il dott. Carmelo Schimizzi, dipendente di Azienda Calabria Lavoro con contratto a tempo indeterminato, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, non si trova in situazioni di conflitto d'interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

**RITENUTO** necessario designare quale Responsabile per la protezione dei dati personali, il dipendente dott. Carmelo Schimizzi, il quale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- I compiti del Responsabile della Protezione dei personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da Azienda Calabria Lavoro;

**DATO ATTO** che ACL si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie per consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) assicurare che il RPD non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
- c) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

#### **D E C R E T A**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di designare** quale Responsabile della protezione dei dati personali, per Azienda Calabria Lavoro il dipendente Carmelo Schimizzi, il quale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricato di svolgere i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;



- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- **di dare** atto che i compiti del Responsabile della Protezione dei personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da Azienda Calabria Lavoro;
- **di dare** atto che ACL si impegna a:
  - a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie per consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
  - b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
  - c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- **di pubblicare** il nominativo e i dati di contatto del RPD (Carmelo Schimizzi, Via Vittorio Emanuele, 60 Reggio Calabria, tel. 0965/27926 interno n.7; e-mail: [infoprotezionedati@aziendacalabrialavoro.com](mailto:infoprotezionedati@aziendacalabrialavoro.com)) sul sito internet istituzionale di Azienda Calabria Lavoro;
- **di comunicare** al Garante per la protezione dei dati personali i dati pubblicati sul sito internet istituzionale del RPD;
- **di notificare** copia del presente decreto all'interessato dipendente Carmelo Schimizzi;
- **di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, sezione Amministrazione Trasparente, provvedimenti, decreti ACL.

Il Commissario Straordinario  
*dott. Felice Iracà*

